

Prot. 4751/11 DIGE

Milano, 19 maggio 2011

Spett.
**MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO**
Via Molise, 2
00187 ROMA

*Direttore Generale
Sicurezza Approvvigionamento e
Infrastrutture Energetiche*
Ing. Gilberto Dialuce

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE del 27 Ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Anigas, con riferimento a quanto concordato nella riunione del 13 maggio 2011, ha predisposto l'allegata nota in cui evidenzia la propria posizione in merito ai principi dettati dalla proposta in oggetto.


La valutazione dell'impatto economico della proposta nei confronti dei soggetti che operano nel settore del gas naturale e dei consumatori, civili ed industriali, termoelettrici inclusi, potrà essere effettuata solo in presenza di indirizzi fiscali certi quali: mantenimento o incremento del gettito erariale, aliquote nazionali adottate, esenzioni facoltative accordate.

Anigas è comunque disponibile a partecipare con i suoi esperti (marco.innocenti@anigas.it e carletto.castelli@anigas.it) nel settore delle accise ad incontri per esaminare in dettaglio la proposta e ad effettuare simulazioni circa il conseguente impatto fiscale.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dr. Luciano Buscagione



Allegato

LA POSIZIONE ANIGAS RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO DEL 27 OTTOBRE 2003

La proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE (Proposta), presentata dalla Commissione europea (Commissione) in data 13 aprile 2011, intende emendare il vigente quadro comunitario della tassazione sui prodotti energetici (carburanti per motori e combustibili per riscaldamento) e l'elettricità, ritenendola in alcuni punti superata rispetto agli obiettivi strategici nel settore dell'energia e dei cambiamenti climatici.

Con la Proposta in discussione, la Commissione ritiene che uno schema fiscale energetico basato su due componenti:

- la prima legata alle emissioni di CO₂, con una **imposta fissa** di 20€/t;
- e l'altra connessa al contenuto energetico per unità di volume, fissando **livelli minimi di accise** (9,6 €/GJ per i carburanti motori e 0,15 €/GJ per i combustibili per riscaldamento).

rappresenti un modo efficace, sotto il profilo dei costi, per:

- riequilibrare l'onere fiscale tra i vari combustibili fossili in modo "oggettivo" e neutrale sul piano della tecnologia utilizzata per l'impiego dei suddetti prodotti, *eliminando qualsiasi tipo di vantaggio competitivo sul piano fiscale di prodotti in diretta concorrenza tra loro*;
- ottenere riduzioni di gas ad effetto serra e un utilizzo più efficiente di carburanti per motori e combustibili da riscaldamento;

Anigas, pur condividendo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂, per il quale il gas naturale si presenta come l'ideale sostituto di altri combustibili fossili più inquinanti, e in ragione degli impatti che le logiche ispiratrici della proposta di revisione avrebbero sulle aziende che operano nel settore del gas naturale, intende sottolineare alcuni aspetti meritevoli di un'attenta valutazione.

Nel complesso, Anigas ritiene la Proposta della Commissione come **estremamente critica** sotto due profili:

1. **fissazione dei livelli minimi di accisa unici per tipologia di carburante e combustibile:**
 - a. **i livelli proposti necessitano di una profonda analisi comparativa con le accise attualmente in vigore:** l'impatto preciso derivante dalla Proposta dipenderà, sostanzialmente, dalle aliquote nazionali che saranno applicate da ciascun Stato membro in base al principio di sussidiarietà e che, nella maggior parte dei casi, risultano superiori alle minime. Tra l'altro occorrerà considerare che a livello nazionale il gas naturale impiegato in usi civili ed industriali è assoggettato, nelle regioni a statuto ordinario, ad addizionali regionali o ad imposte sostitutive, con aliquote differenziate per impieghi e per territori, che la Proposta non considera comprese nel livello di tassazione;

- b. assumendo l'obiettivo di rendere tecnologicamente neutra ed "obiettiva" la fiscalità energetica con aliquote uniche, e ipotizzando la parità di gettito settoriale (civile, industriale ed autotrazione), si prospetta **un incremento del livello di tassazione nazionale proprio per quei prodotti energetici definiti da sempre come "virtuosi" sotto l'aspetto ambientale, tra i quali rientra il gas naturale**; le aliquote di tassazione verrebbero ridefinite su quelle relative al prodotto maggiormente tassato, in particolare il gasolio o l'olio combustibile in casi limitati, e ciò comporterebbe la perdita di mercato del gas naturale in quanto non più concorrenziale con il gasolio e l'aumento del costo finale per il consumatore finale.

A tal riguardo, Anigas sottolinea come le attuali aliquote di accisa, applicate in campo nazionale, soddisfano le esigenze dettate dalle norme comunitarie in sede di armonizzazione delle accise e, nel contempo, mirano a disincentivare l'uso di combustibili ad alto contenuto di carbonio e favorire quelli a basso contenuto e ad indirizzare il sistema industriale e residenziale verso l'utilizzo delle risorse ambientalmente più sostenibili come il gas naturale;

2. obbligo del rispetto del rapporto tra i livelli minimi di imposizione:

gli Stati membri, nel fissare i livelli di tassazione nazionali, quando superiori ai minimi, **devono riprodurre il rapporto esistente tra i livelli minimi di imposizione fissati nella direttiva per le diverse fonti di energia**. Ne conseguirebbe che, ad ogni variazione di aliquota per ciascuna fonte di energia o per l'impiego della stessa, gli Stati membri sarebbero obbligati a ricostruire il predetto rapporto. Il tutto dovrebbe essere visto anche nell'ottica della possibilità prevista nella proposta di possibili differenziazioni regionali delle aliquote.

Il combinato disposto dei due punti critici appena descritti, implica nello specifico:

- una **pesante penalizzazione del mercato del gas naturale per autotrazione** con effetti estremamente negativi per il settore automobilistico che, da tempo, si sta adoperando per estendere il parco automezzi alimentati a gas. Si potrebbe assistere all'abbandono di progetti industriali in un mercato leader in campo internazionale;
- l'obbligo di applicare lo stesso livello di tassazione, come descritto, verrebbe di fatto ad abrogare la norma introdotta a livello nazionale che prevede la riduzione del 40% dell'aliquota di accisa prevista per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno con **evidente penalizzazione per le aziende consumatrici**. La limitazione delle agevolazioni facoltative si potrebbe ripercuotere negativamente sulle aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici, ed in particolare al gas naturale, impiegati nella produzione di energia elettrica;
- il principio del mantenimento della proporzionalità e l'uguaglianza del livello di tassazione fra gas e gasolio, come da Proposta, può comportare **un prevedibile aumento della tassazione del gas per usi civili** (per rispettare la parità di gettito settoriale). L'aumento rifletterebbe la necessità di recuperare il minor gettito derivante dall'allineamento del gasolio al gas naturale. Una riduzione della accisa sul gasolio ed un aumento di quella sul gas naturale, ai fini del riallineamento, sono in **contrasto con tutti gli obiettivi di tutela ambientale che l'Unione Europea ha adottato** (es:

riduzione delle emissioni di CO₂ tra 80-90% al 2050, *Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050*), **andando in direzione opposta a quella che fino ad oggi è stata la politica energetica nazionale** che prevede incentivi per l'uso del gas naturale in autotrazione e programmi di metanizzazione, nonché impieghi nei settori termoelettrico ed industriale;

- il rispetto dei rapporti tra i livelli minimi **renderebbe estremamente onerosa e più difficoltosa la gestione della tassazione per le aziende**

Anigas ritiene altresì opportuno esprimere preoccupazione per una serie di altre questioni contenute nella Proposta:

- l'abrogazione della disposizione prevista all'art. 21, comma 2 della vigente direttiva, in cui è stabilito che il termine "fabbricazione" comprende anche l'estrazione. In sede di prima analisi, sembrerebbe una **forte penalizzazione per le aziende che gestiscono pozzi di estrazione di gas naturale che non potrebbero più beneficiare dell'esclusione dal campo di applicazione delle accise** relativamente ai consumi interni (vedi art. 21 – comma 3 – della vigente direttiva);
- la previsione introdotta con il paragrafo 4 dell'art. 4, ritenuta non condivisibile, di **un adeguamento automatico dei livelli minimi di tassazione tenendo conto dell'evoluzione del loro valore reale**, aumentando o diminuendo l'importo in base all'indice di inflazione verificatosi nei tre anni di calendario precedenti, per variazioni superiori allo 0,5%.

Anigas evidenzia infine la complessità delle norme in materia di tassazione dei prodotti energetici, destinata ad aumentare nel caso di approvazione della proposta di direttiva in esame, che comporta pesanti oneri amministrativi per le imprese. Le norme di gestione dei tributi, in base al principio di sussidiarietà, non sono uguali nell'ambito dei Paesi dell'UE e quelle nazionali sono particolarmente gravose. E' quindi **necessario che vengano introdotte norme di semplificazione** per l'effettuazione dei controlli, adeguandole a quelle degli altri Paesi.

Un'analisi più completa delle ricadute in termini economici che la Proposta potrebbe determinare a livello nazionale, potrà comunque essere completata successivamente, quando avrà conoscenza delle soluzioni politiche che saranno adottate. Anigas ritiene comunque opportuno che la direttiva debba prevedere la possibilità degli Stati membri di poter derogare dai principi generali fissati in relazione alle realtà economiche e dalle scelte strategiche fatte in relazione all'uso delle fonti energetiche.

19 maggio 2011